

S T A T U T O

Contenente le norme sulla struttura e sul funzionamento della Società

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione.

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"DIRITTI ARTISTI IPAA S.R.L."

OGGETTO

Articolo 2. Oggetto sociale

2.1 La società ha per oggetto prevalente l'attività da svolgersi, direttamente o nelle altre modalità consentite dalla legge, in Italia e all'estero, di amministrazione e intermediazione, dei diritti connessi ai diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, a qualsivoglia titolo vantati dagli Artisti Interpreti ed Esecutori nonché da Autoproduttori di opere Musicali e Audiovisive e dai loro aventi causa, dai Autoproduttori di Fonogrammi e dai loro aventi causa, per conto loro, in via individuale o collettiva, ovvero per conto di associazioni o altri enti comunque fra loro costituiti nonché l'incasso e la ripartizione dei relativi proventi a qualsivoglia titolo vantati dagli Artisti Interpreti ed Esecutori, ed in particolare dei seguenti diritti:

a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) a mezzo della diffu-

sione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all'art. 73, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi e dei supporti audiovisivi, di cui all'art. 71 - septies Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni;

d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi e dei supporti audiovisivi, di cui all'art. 180-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

e) diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi e dei supporti audiovisivi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui alla lettera d) dell'art. 80 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

f) diritti analoghi spettanti agli Artisti Interpreti ed Esecutori in base alle norme di legge del Paese di provenienza o in base a Convenzioni internazionali;

g) diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) nei quali sia stata fissata la prestazione artistica degli Artisti Interpreti ed Esecutori ovvero sia stata sincronizzata la relativa fissazione su fonogramma;

h) diritto di autorizzare la riproduzione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera a) della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

i) diritto di autorizzare la messa a disposizione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera d) della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

j) diritti analoghi che dovessero essere accordati a favore degli Artisti Interpreti ed Esecutori Musicali e Audiovisivi nonché a favore degli Autoproduttori di Fonogrammi, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai 2 precedenti;

k) la gestione di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, se compatibile ed opportuna, nonché ogni altra attività connessa e/o strumentale all'attività prevalente di cui sopra.

Per "Autoproduttori di Fonogrammi" s'intendono le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 78 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.

Per "Artisti Interpreti ed Esecutori Musicali" s'intendono gli artisti interpreti e gli artisti esecutori di cui all'art. 82 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, gli orchestrali, i cantanti, vocalisti i direttori di orchestra ed ogni altra persona fisica avente diritto ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dianzi indicati ai sensi di legge o del regolamento di cui al successivo art. 3, che abbia effettuato prestazioni artistiche aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione di opere o composizioni musicali fissate su fonogramma (comunque denominato). Altresì per "Artisti Interpreti ed Esecutori Audiovisivi" s'intendono gli artisti interpreti e gli artisti esecutori di opere audiovisive (lungometraggio, cortometraggio, film per la TV, serie e miniserie televisive, etc.), fissati su qualsiasi supporto oggi conosciuto (es. CD, DVD, pellicole, etc.) o inventato in futuro, ivi compresi i file digitali contenenti uno o più materiali audiovisivi.

2.2 La società potrà inoltre svolgere attività in materia di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, purché in modo non prevalente.

2.3 Per la gestione dei diritti indicati al punto 2.1, di cui le sia stata affidata l'amministrazione, la società, in conformità al regolamento che verrà adottato a norma dell'Art.3:

(i) negozia e stipula contratti con gli utilizzatori dei di-

ritti di cui al presente articolo ovvero con le società e gli enti preposti alla riscossione dei compensi relativi a tali diritti;

(ii) riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto degli Artisti Interpreti ed Esecutori e degli Autoproduttori di opere musicali e audiovisive e loro aventi causa da cui abbia ricevuto mandato;

(iii) ripartisce i compensi così riscossi tra gli Artisti Interpreti ed Esecutori, nonché tra gli Autoproduttori di opere musicali e audiovisive e loro aventi causa in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni del regolamento e sue successive eventuali modificazioni;

(iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

(v) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

2.4 A questi fini, la società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi degli Artisti Interpreti ed Esecutori, degli Autoproduttori di opere musicali e audiovisive ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di

illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale e audiovisiva, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

2.5 La società può altresì gestire, in Italia e all'estero, direttamente o per il tramite di società controllate o collegate, anche consortili, ogni altro diritto connesso al diritto d'autore quale previsto dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia di diritti d'autore e connessi al diritto d'autore, ivi inclusi, in particolare, i diritti spettanti ad artisti, interpreti ed esecutori di opere cinematografiche o audiovisive o assimilate di cui all'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

2.6 E' esclusa qualsiasi attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

2.7 La società può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e in via non prevalente ma funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio.

- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

Articolo 3. Regolamento

L'organo amministrativo predispone un Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione della decisione dei soci; il regolamento interno, unitamente agli eventuali allegati, individua, regola e disciplina:

a) i criteri interpretativi ed applicativi dello Statuto e le norme pratiche di funzionamento della società;

b) la misura e le modalità di ripartizione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modifiche;

c) le modalità di iscrizione e/o di conferimento dei mandati attraverso i quali gli Artisti Interpreti, gli Esecutori Musicali e Audiovisivi nonché gli Autoproduttori di Fonogrammi affidano alla Società le attività di rappresentanza nella amministrazione, intermediazione e tutela dei propri diritti connessi;

d) i principali aspetti che guideranno la finalizzazione di eventuali accordi con controparti televisive e radiofoniche etc..

Il Regolamento assume forza vincolante per la società e per gli artisti rappresentati, i quali lo riconoscono e lo accettano quale parte integrante e sostanziale dell'accordo tra loro sottoscritto.

In tal senso la società si impegna a rendere sempre disponibile tale Regolamento.

Resta inteso che in riferimento ai punti b) e c) del presente articolo gli artisti aderenti, all'atto del conferimento del mandato, concorderanno dettagliatamente e preventivamente i relativi aspetti con la società.

Successivamente all'approvazione ed adozione del primo Regolamento lo stesso potrà essere periodicamente modificato ed ottimizzato con decisione dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

A tal fine l'organo amministrativo potrà tenere conto di eventuali proposte che potranno venire dagli artisti aderenti sulla base di sondaggi ed incontri tesi a verificare la presenza di elementi validi da integrare all'interno del regolamento vigente.

Articolo 4. Sede

La società ha sede nel Comune di Roma.

La società ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie e dipendenze, comunque denominate, sia in Italia che all'Estero.

Articolo 5. Domiciliazione

Il domicilio dei soci, come quello degli Amministratori, dall'organo di controllo e del Revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal competente registro delle imprese.

Articolo 6. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata.

Articolo 7. Libri sociali.

La società deve tenere i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del libro V - Titolo II - Capo III - Sezione III - paragrafo 2 del codice civile.

Deve altresì tenere i libri sociali di cui all'art.2421 del c.c. nonché le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 8. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.020,00 (diecimilaventi virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c.

Per le decisioni di aumento del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti, Cod. Civ.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o di servizi e, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 9. Riduzione del capitale sociale

Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482 e seguenti, Cod. Civ.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Cod. Civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 10. Versamenti e Finanziamenti soci

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero ricorrere al finanziamento dei soci, a titolo fruttifero o infruttifero, secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 11. Strumenti di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 c.c. con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art.2479 c.c.

La società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Si applica l'art. 2483 c.c..

Articolo 12. Vincoli sulle quote

Le quote di partecipazione possono formare oggetto di pegno o

di usufrutto a norma del combinato disposto degli articoli 2471 bis c.c. e 2352 c.c..

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 13. Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 14. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il gradimento della maggioranza degli altri soci, spetta ai soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote, deve darne notizia agli altri soci risultanti dal registro delle imprese con lettera raccomandata da spedire al domicilio risultante dal medesimo registro, indicando la quota che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarla ed ogni altra condizione della cessione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza e sempre a mezzo di lettera raccomandata, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'intero pacchetto, o parte di esso, loro offerto in proporzione alle quote possedute. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua even-

tuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso.

Comunque nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante o qualora intendessero esercitare la prelazione solo in parte, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e tempi suindicati. Qualora questi nei 10 (dieci) giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà inefficace a meno che il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata.

Il trasferimento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezionato entro 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura suindicata.

Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria e di risoluzione di mandati fiduciari con conseguente reintestazione della partecipazione al fiduciante, previa esibizione del mandato fiduciario, nonché in caso di cessione delle quote a favore di società facente parte del medesimo gruppo societario o a favore del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o di usufrutto su quote.

Articolo 15. Recesso

Ciascun socio può recedere nelle ipotesi previste dagli artt.2473, 2469 c.c. e, ove applicabile, all'art.2497-quater c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere inviata entro 8 (otto) giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della socie-

tà.

Articolo 16. Esclusione

Il socio potrà essere escluso dalla società, oltre che per la mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'art.2466 Cod. Civ., in una delle seguenti ipotesi:

- se ne è stato dichiarato il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o viene dotato di amministratore di sostegno;
- in caso di condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o di trasferire la proprietà del bene conferito in natura;
- per accertata distrazione di fondi della società per finalità personali;
- per l'ingiustificata omissione di ogni partecipazione alla vita sociale;
- qualora, a causa di eventi o circostanze afferenti alla propria sfera personale o professionale, sia causa di discredito commerciale per la società.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni di cui all'art.2473 c.c..

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci, senza tenere conto, nel computo delle maggioranze, della partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 17. Decisioni dei soci

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, la determinazione del compenso, la deliberazione sulla responsabilità e la revoca degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore;
- c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e la loro revoca;
- d) l'adozione, la modifica e l'integrazione del Regolamento interno della Società;
- e) l'emissione di titoli di debito;
- f) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina e la revoca dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o della Società di Revisione.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e inoltre, salvo i casi per cui la legge prescriva la deliberazione collegiale della assemblea, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; e se adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci.

Articolo 18. Diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e di intervenire all'assemblea. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2464 del c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 19. Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 (venti), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del

consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20. Decisione dei soci assunta con metodo assembleare.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e comunque in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Articolo 21. Forme e luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo - o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo - rispetto a quello fis-

sato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma, la e-mail e la PEC.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 22. Costituzione e svolgimento dell'assemblea.

La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 2479-bis c.c..

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale intervenuto ovvero, in caso di disaccordo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23. Deliberazioni dell'assemblea.

Il voto in assemblea viene espresso secondo voto palese.

Articolo 24. Rappresentanza in assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.

Articolo 25. Verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o dal notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto.

Si applica l'art. 2375 c.c..

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 26. Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata, in base a quanto stabilito dai soci con decisione assunta in sede di nomina:

- ad un amministratore unico, ovvero
- ad un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri secondo il numero determinato all'atto della nomina, ovvero
- a due o più amministratori non costituenti un consiglio di amministrazione, ai quali, all'atto della nomina, l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente ovvero con esercizio a maggioranza, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c..

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione o gli amministratori non costituenti un consiglio di amministrazione.

L'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione della Società devono essere conferiti a soggetti dotati di

comprovata esperienza e capacità professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 27. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono far parte dell'organo amministrativo e, se nominate, decadono dalla carica, le persone che:

- si trovino in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.;

- abbiano ricevuto una condanna definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o in ogni caso previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V - Titolo XI del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

Articolo 28. Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti l'organo amministrativo.

I componenti l'organo amministrativo restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo che i soci, al momento della nomina, abbiano fissato un diverso termine, ovvero fino alla revoca o alle dimissioni, e sono liberamente rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di consiglio di amministrazione, se cessa o si dimette la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio; e su iniziativa anche di uno solo degli altri consiglieri, entro 30 (trenta) giorni, deve sottoporsi alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati né dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

In caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti o a maggioranza, se cessa o si dimette o per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, de-

cadono tutti gli amministratori e su iniziativa anche di uno solo degli altri amministratori deve, entro 30 (trenta) giorni, sottoporsi alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati né dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 29. Consiglio di amministrazione.

Qualora sia stato nominato un consiglio di amministrazione, ed ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, i suoi componenti eleggono un presidente scelto tra gli stessi.

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, il tutto nel rispetto dell'art.2381 c.c.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 30 (trenta) possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari

vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax, la posta elettronica e la PEC; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Articolo 30. Adunanze e deliberazioni collegiali del consiglio di amministrazione.

Oltre ai casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale quando ne sia fatta richiesta da parte di un consigliere d'amministrazione.

Nei casi di cui al presente articolo il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma, la e-mail e la PEC.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante audioconferenza o videoconferenza, purché sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 31. Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione degli atti riservati, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza della decisione dei soci; peraltro all'atto della nomina tali poteri possono essere limitati.

Nel caso di più amministratori non costituenti Consiglio, all'atto della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente ovvero a maggioranza, ovvero anche parte in via congiunta, parte in via disgiunta e parte a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione circa le modalità di loro esercizio, tali poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente. Nel caso di più amministratori con poteri congiunti ovvero a maggioranza, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

In caso di amministrazione affidata disgiuntamente a più amministratori, se un amministratore si oppone all'operazione che un altro intende compiere, la decisione sull'opposizione spetta ai soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie

di atti, fissandone i poteri.

Articolo 32. Rappresentanza della società.

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'organo amministrativo. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, i poteri di rappresentanza competono al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati ex art.2381 c.c., direttori o procuratori, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe.

Nel caso di nomina di più amministratori non costituenti Consiglio, i poteri di rappresentanza competono agli stessi amministratori, congiuntamente o disgiuntamente o a maggioranza, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti loro i poteri di amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 33. Compenso dei componenti l'organo amministrativo.

Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un eventuale compenso, anche in misura variabile in funzione degli utili, stabilito con decisione dei soci, nonché può essere determinata un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberato l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 34. Poteri di controllo dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Con periodicità almeno semestrale, i componenti l'organo amministrativo riferiscono ai soci sull'andamento della società.

Articolo 35. Sindaco e Revisione legale dei conti.

Il controllo legale spetta ad un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci che provvedono anche alla determinazione del compenso spettante ai medesimi per l'intero periodo della durata del loro ufficio ed a quant'altro richiesto dalla legge.

La revisione legale dei conti, in conformità al disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012, spetta ad una società di revisione legale, nominata come sopra, iscritta nell'apposito registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

L'organo di controllo e la Società di revisione restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili, ed hanno tutti i poteri ed i doveri stabiliti dalla legge.

Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

PROCEDURE INTERNE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Articolo 36. Responsabilità degli amministratori.

I componenti degli organi sociali sono tenuti al rispetto dei principi e delle procedure e degli obblighi sanciti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 37. Esercizio sociale.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 38. Bilancio ed utili.

La società è tenuta alla redazione del bilancio ai sensi del libro V - Titolo V, Capo V - Sezione IX del codice civile. Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci. La società è tenuta alla gestione separata, attraverso apposite contabilità analitiche, delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti nonché degli eventuali piani di investimento effettuati con tali somme. Le risultanze delle contabilità analitiche devono essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2463 c.c. quarto e quinto comma, ove applicabile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39. Scioglimento e liquidazione.

La società si scioglie al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2484 c.c..

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art.2487 c.c..

Si applicano le norme vigenti in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40. Alternativa alle comunicazioni postali.

Nella spedizione di comunicazioni/avvisi scritti, ai mezzi

previsti nel presente statuto, può sostituirsi la consegna a mano, purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia della comunicazione/avviso.

Articolo 41. Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine ed al margine degli altri fogli dai Componenti e da me Notaio alle ore quattordici e dieci minuti previa lettura da me Notaio datane ai Componenti stessi i quale, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà. Consta l'atto di undici fogli in parte dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte completati a mano da me Notaio nelle prime quaranta intere pagine e fin qui della quarantunesima.